COMUNE DI CAMPARADA

Provincia di Monza e della Brianza

C.F. 03602230157 – P. IVA 00758300966
Piazza Municipio 1, 20857 Camparada (MB)
Telefono: 039 698541
PEC: comune.camparada@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 31-12-2025

Oggetto: **REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 (EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016).**

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 11:30 in modalità mista in presenza e videoconferenza simultanea, alla seduta di Prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti, alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto, i seguenti consiglieri:

Nominativo	Carica	Appello	
Maria Luisa Cogliati	Sindaco	Presente	
Tiziano Beretta	Vicesindaco	Presente	
Elena Pilotti	Consigliere	Presente in videoconferenza	
Sabrina Colombo	Consigliere	Presente	
Fabio Barbieri	Consigliere	Presente	
Matteo Sala	Consigliere	Presente	
Luca Domenico Alecci	Consigliere	Presente in videoconferenza	
Roberto Ferrari	Consigliere	Presente	
Mariangela Beretta	Consigliere	Presente	
Maurizio Cinquaroli	Consigliere	Presente	
Leonardo Pierluigi Fracassi	Consigliere	Presente	
		Presenti 11	**Assenti 0**

È presente l'Assessore Esterno Sironi Antonella.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Maria Luisa Cogliati.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Prussiani. La seduta è Pubblica.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da MARIA LUISA COGLIATI il 09-01-2026 ora 14:54:44 CHIARA PRUSSIANI il 09-01-2026 ora 14:36:11

Si dà atto che gli interventi dei Consiglieri comunali sono registrati su supporto informatico depositato in Segreteria, agli atti del Comune di Camparada, a disposizione dei Consiglieri che, ove lo volessero, potranno richiederne copia integrale.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore esterno Sironi, che illustra la proposta di deliberazione, rilevando che non emergono variazioni rispetto all'anno precedente fatta eccezione per la fusione tra CEM servizi e CEM ambiente, così che da ora la partecipazione del Comune sarà ricondotta interamente a CEM ambiente.
Si conferma il mantenimento di tutte le partecipazioni comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da MARIA LUISA COGLIATI il 09-01-2026 ora 14:54:44 CHIARA PRUSSIANI il 09-01-2026 ora 14:36:11

RILEVATO che il Comune di Camparada con propria deliberazione di C.C. n. 29 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31/12 di ciascun anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Camparada e

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da MARIA LUISA COGLIATI il 09-01-2026 ora 14:54:44 CHIARA PRUSSIANI il 09-01-2026 ora 14:36:11

dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20/11/2019;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive:" il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.";

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "… Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da MARIA LUISA COGLIATI il 09-01-2026 ora 14:54:44 CHIARA PRUSSIANI il 09-01-2026 ora 14:36:11

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'Allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in data 18/11/2025 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - sono state pubblicate le schede da utilizzare per la raccolta e l'inoltro dei dati al predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 20, c.3, del D.lgs. 175/2016;

RICHIAMATI inoltre:
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118, avente ad oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO CHE:
- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del D.Lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 D.Lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

VERIFICATO che il Comune di Camparada avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti non è tenuto alla rilevazione prevista dall'art.30 del D.Lgs. 201/2022;

VISTO il parere espresso, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato B);

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI gli allegati pareri del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria il quale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica contabile;

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da MARIA LUISA COGLIATI il 09-01-2026 ora 14:54:44 CHIARA PRUSSIANI il 09-01-2026 ora 14:36:11

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Beretta M., Cinquaroli e Fracassi), espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Camparada detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 - Brianzacque Srl
 - Cap Holding SpA
 - Cem Ambiente Spa
 - Cap Evolution Srl (indiretta)
 - Pavia Acque Scarl (indiretta)
 - Neutalia Srl (indiretta)
 - Zeroc Srl (indiretta)
 - Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione (indiretta)
 - Fondazione CAP
 - Seruso Spa (indiretta)
 - Ecolombardia Spa (indiretta);
4. di prendere atto che dalla ricognizione effettuata non ricorre alcuna delle situazioni che, a norma dell'art. 20, comma 2, del richiamato D.Lgs. 175/2016, determinano la necessità di adottare specifici piani di razionalizzazione, fusione o soppressione relativamente alle società sopra elencate;
5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. di dichiarare, con separata votazione, resa anch'essa all'unanimità, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, così come disposto dall'art. 23 e segg. del D.Lgs. 14/03/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Beretta M., Cinquaroli e Fracassi), espressi per alzata di mano, sulla immediata esecutività,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

Allegati:
Allegato A) Ricognizione periodica delle Partecipate pubbliche al 31.12.2024
Allegato B) Parere del Revisore Unico dei Conti

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da MARIA LUISA COGLIATI il 09-01-2026 ora 14:54:44 CHIARA PRUSSIANI il 09-01-2026 ora 14:36:11

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente	Il Segretario comunale
Maria Luisa Cogliati	Dott.ssa Chiara Prussiani

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da MARIA LUISA COGLIATI il 09-01-2026 ora 14:54:44 CHIARA PRUSSIANI il 09-01-2026 ora 14:36:11

COMUNE DI CAMPARADA

Provincia di Monza e della Brianza

C.F. 03602230157 – P. IVA 00758300966
Piazza Municipio 1, 20857 Camparada (MB)
Telefono: 039 698541
PEC: comune.camparada@pec.regione.lombardia.it

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

Oggetto: **REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 (EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016).**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;
Richiamato il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio;
Richiamati gli artt. 49 e 147-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

Parere Favorevole sotto il profilo tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

In Camparada, addì 22-12-2025.

Il Responsabile dell'Area
Rag. Antonella Sironi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Regolarita' tecnica DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da ANTONELLA ADELE SIRONI il 22-12-2025 ora 13:31:58

COMUNE DI CAMPARADA

Provincia di Monza e della Brianza

C.F. 03602230157 – P. IVA 00758300966
Piazza Municipio 1, 20857 Camparada (MB)
Telefono: 039 698541
PEC: comune.camparada@pec.regione.lombardia.it

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

Oggetto: **REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 (EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016).**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;
Richiamato il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio;
Richiamati gli artt. 49 e 147-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

Parere Favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

In Camparada, addì 22-12-2025.

Il Responsabile dell'Area
Rag. Antonella Sironi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Regolarita' contabile DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da ANTONELLA ADELE SIRONI il 22-12-2025 ora 13:32:22

COMUNE DI CAMPARADA

Provincia di Monza e della Brianza

C.F. 03602230157 – P. IVA 00758300966
Piazza Municipio 1, 20857 Camparada (MB)
Telefono: 039 698541
PEC: comune.camparada@pec.regione.lombardia.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 31-12-2025

Oggetto: **REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 (EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016).**

Della suddetta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e precisamente dal giorno 09-01-2026 al giorno 24-01-2026.

Di tale adempimento è fatta annotazione al n. 10 del Registro delle pubblicazioni dell'anno corrente.

In Camparada, addì 09-01-2026.

Il Responsabile della Pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma)*

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da Nicholas Penati il 09-01-2026 ora 15:03:31

COMUNE DI CAMPARADA

Provincia di Monza e della Brianza

C.F. 03602230157 – P. IVA 00758300966
Piazza Municipio 1, 20857 Camparada (MB)
Telefono: 039 698541
PEC: comune.camparada@pec.regione.lombardia.it

CERTIFICATO DI INTERVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 31-12-2025

Oggetto: **REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 (EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016).**

Si attesta che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-12-2025, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

In Camparada, addì 12-01-2026.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Chiara Prussiani

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Certificato esecutivit‡ DELIBERA DI CONSIGLIO numero 41 del 31-12-2025 firmato digitalmente da CHIARA PRUSSIANI il 12-01-2026 ora 16:17:48